



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Contenzioso Ordinario CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Renata Fermanelli
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3573/2016 R.G. alla quale sono state riunite la causa sub. n. 4962/16 RG e la causa sub n. 1448/17 RG, promossa da:

FARMACIA VINANTE DOTT. GIORGIO E C. S.N.C. (c.f. 02046780223), con il patrocinio degli avv. MANTOVANI ANDREA e MANCA ANDREA (MNCNDR75P27G337U) Indirizzo Telematico; , elettivamente domiciliato in VIA *GRAZIOLI 63 38122 TRENTO, presso il difensore avv. MANTOVANI ANDREA

ATTORE

FARMACIA RIGONI DEL DOTT. RIGONI ANTONIO & C. S.N.C. (c.f. 02141050225), con il patrocinio degli avv. MANTOVANI ANDREA e MANCA ANDREA (MNCNDR75P27G337U) Indirizzo Telematico; , elettivamente domiciliato in VIA *GRAZIOLI 63 38122 TRENTO, presso il difensore avv. MANTOVANI ANDREA

ATTORE

FARMACIA DI STENICO E SAN LORENZO DI POLLA DOTT. GABRIELE E SARTORI DOTT.SSA MAURA S.N.C. (c.f. 02164930220), con il patrocinio degli avv. MANTOVANI ANDREA e MANCA ANDREA (MNCNDR75P27G337U) Indirizzo Telematico; , elettivamente domiciliato in VIA *GRAZIOLI 63 38122 TRENTO, presso il difensore avv. MANTOVANI ANDREA

ATTORE

CHINAGLIA MONICA (c.f. CHNMNC63E43B877S), con il patrocinio degli avv. MANTOVANI ANDREA e MANCA ANDREA (MNCNDR75P27G337U) Indirizzo Telematico; , elettivamente domiciliato in VIA *GRAZIOLI 63 38122 TRENTO, presso il difensore avv. MANTOVANI ANDREA



ATTORE

BRUNO FARMACIA SAN LEONARDO DI DONATI DOTT. BRUNO (c.f. DNTBRN61M16B604B), con il patrocinio degli avv. MANTOVANI ANDREA e MANCA ANDREA (MNCNDR75P27G337U) Indirizzo Telematico; , elettivamente domiciliato in VIA *GRAZIOLI 63 38122 TRENTO, presso il difensore avv. MANTOVANI ANDREA

ATTORE

FARMACIA CREMONESI DI IEZZA DOTT.SSA FABIOLA (c.f. ZZIFBL81L49L378U), con il patrocinio degli avv. MANTOVANI ANDREA e MANCA ANDREA (MNCNDR75P27G337U) Indirizzo Telematico; , elettivamente domiciliato in VIA *GRAZIOLI 63 38122 TRENTO, presso il difensore avv. MANTOVANI ANDREA

ATTORE

FARMACIA CALLIANO DI DR. VITULLO GHERTA S.A.S. (c.f. 02167060223), con il patrocinio degli avv. MANTOVANI ANDREA e MANCA ANDREA (MNCNDR75P27G337U) Indirizzo Telematico; , elettivamente domiciliato in VIA *GRAZIOLI 63 38122 TRENTO, presso il difensore avv. MANTOVANI ANDREA

ATTORE

ZONTINI DOTT.SSA BARBARA (c.f. ZNTBBR69T58H330S), con il patrocinio degli avv. MANTOVANI ANDREA e MANCA ANDREA (MNCNDR75P27G337U) Indirizzo Telematico; , elettivamente domiciliato in VIA *GRAZIOLI 63 38122 TRENTO, presso il difensore avv. MANTOVANI ANDREA

ATTORE

TOMASI DOTT. MONICA (c.f. TMSMNC60C56F341Y), con il patrocinio degli avv. MANTOVANI ANDREA e MANCA ANDREA (MNCNDR75P27G337U) Indirizzo Telematico; , elettivamente domiciliato in VIA *GRAZIOLI 63 38122 TRENTO, presso il difensore avv. MANTOVANI ANDREA

ATTORE

TESO DOTT. FRANCESCO (c.f. TSEFNC75C17L378B), con il patrocinio degli avv. MANTOVANI ANDREA e MANCA ANDREA (MNCNDR75P27G337U) Indirizzo Telematico; , elettivamente domiciliato in VIA *GRAZIOLI 63 38122 TRENTO, presso il difensore avv. MANTOVANI ANDREA

ATTORE

ZONTA D.SSA ADRIANA (c.f. ZNTDRN50A57A703E), con il patrocinio degli avv. MANTOVANI ANDREA e MANCA ANDREA (MNCNDR75P27G337U) Indirizzo Telematico; , elettivamente



domiciliato in VIA *GRAZIOLI 63 38122 TRENTO, presso il difensore avv. MANTOVANI ANDREA

ATTORE

FARMACIA SAN MICHELE DI TONON DAVIDE (c.f. TNNDVD79D06F187L), con il patrocinio degli avv. MANTOVANI ANDREA e MANCA ANDREA (MNCNDR75P27G337U) Indirizzo Telematico; , elettivamente domiciliato in VIA *GRAZIOLI 63 38122 TRENTO, presso il difensore avv. MANTOVANI ANDREA

ATTORE

CESCHI DOTT. LUCA (c.f. CSCLCU65M12C794P), con il patrocinio degli avv. MANTOVANI ANDREA e MANCA ANDREA (MNCNDR75P27G337U) Indirizzo Telematico; , elettivamente domiciliato in VIA *GRAZIOLI 63 38122 TRENTO, presso il difensore avv. MANTOVANI ANDREA

ATTORE

FARMACIA FANZAGO DOTT. ROBERTO E DOTT. DIEGO S.N.C. (c.f. 01538290220), con il patrocinio degli avv. MANTOVANI ANDREA e MANCA ANDREA (MNCNDR75P27G337U) Indirizzo Telematico; , elettivamente domiciliato in VIA *GRAZIOLI 63 38122 TRENTO, presso il difensore avv. MANTOVANI ANDREA

ATTORE

DEGASPERI ENRICO (c.f. DGSNRC52D22L378R), con il patrocinio degli avv. MANTOVANI ANDREA e MANCA ANDREA (MNCNDR75P27G337U) Indirizzo Telematico; , elettivamente domiciliato in VIA *GRAZIOLI 63 38122 TRENTO, presso il difensore avv. MANTOVANI ANDREA

ATTORE

TRINTINAGLIA GIANMARIA (c.f. TRNGMR40P03F205E), con il patrocinio degli avv. MANTOVANI ANDREA e MANCA ANDREA (MNCNDR75P27G337U) Indirizzo Telematico; , elettivamente domiciliato in VIA *GRAZIOLI 63 38122 TRENTO, presso il difensore avv. MANTOVANI ANDREA

ATTORE

FARMACIA BRANCALEONI DI BRANCALEONI RENZO (c.f. BRNRNZ50P24C980C), con il patrocinio degli avv. MANTOVANI ANDREA e MANCA ANDREA (MNCNDR75P27G337U) Indirizzo Telematico; , elettivamente domiciliato in VIA *GRAZIOLI 63 38122 TRENTO, presso il difensore avv. MANTOVANI ANDREA

ATTORE



FARMACIA LADINA DI DOTT. GIOVANNI ROMANO & C. S.N.C. (c.f. 02312850221), con il patrocinio degli avv. MANTOVANI ANDREA e MANCA ANDREA (MNCNDR75P27G337U) Indirizzo Telematico; , elettivamente domiciliato in VIA *GRAZIOLI 63 38122 TRENTO, presso il difensore avv. MANTOVANI ANDREA

ATTORE

FARMACIA DE PREZ DI DOTT. GIULIANO FEDERICO (c.f. GLNFRC64C20L378C), con il patrocinio degli avv. MANTOVANI ANDREA e MANCA ANDREA (MNCNDR75P27G337U) Indirizzo Telematico; , elettivamente domiciliato in VIA *GRAZIOLI 63 38122 TRENTO, presso il difensore avv. MANTOVANI ANDREA

ATTORE

CESCHINELLI DINO (c.f. CSCDNI53E26L378P), con il patrocinio degli avv. MANTOVANI ANDREA e MANCA ANDREA (MNCNDR75P27G337U) Indirizzo Telematico; , elettivamente domiciliato in VIA *GRAZIOLI 63 38122 TRENTO, presso il difensore avv. MANTOVANI ANDREA

ATTORE

NARDELLI GABRIELE (c.f. NRDGRL68C16L378B), con il patrocinio degli avv. MANTOVANI ANDREA e MANCA ANDREA (MNCNDR75P27G337U) Indirizzo Telematico; , elettivamente domiciliato in VIA *GRAZIOLI 63 38122 TRENTO, presso il difensore avv. MANTOVANI ANDREA

ATTORE

FARMACIA DR. CATTANI PAOLO (c.f. CTTPLA56D29L378U), con il patrocinio degli avv. MANTOVANI ANDREA e MANCA ANDREA (MNCNDR75P27G337U) Indirizzo Telematico; , elettivamente domiciliato in VIA *GRAZIOLI 63 38122 TRENTO, presso il difensore avv. MANTOVANI ANDREA

ATTORE

contro:

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (C.F. 01429410226), con il patrocinio dell'avv. PISONI MARCO e elettivamente domiciliato in VIA DEGASPERI 79 38100 TRENTO presso lo studio dell'avv. PISONI MARCO

CONVENUTO



avente per oggetto: altri contratti atipici e trattenuta in decisione all'udienza del giorno 28.11.18
sulle seguenti

CONCLUSIONI

PARTE ATTRICE:

- a.** accertare e dichiarare che l'art.1/40 L. n.662/96 va interpretato (per gli attori Monica Chinaglia, s.n.c. Farmacia Rigoni Antonio & C. e Adriana Zonta anche in forza della sentenza n.210/12 della Corte di Appello di Trento, passata in giudicato) nel senso che per "fatturato annuo in regime di Servizio Sanitario Nazionale" va inteso il fatturato ricavato dalla vendita delle sole specialità medicinali;
- b.** conseguentemente dichiarare l'inesistenza d'un obbligo di restituzione degli attori nei confronti dell'Azienda convenuta relativamente ai seguenti importi derivanti da una nuova determinazione del fatturato annuo in regime SSN:
 - b.a** differenza tra maggior e minore sconto applicato al prezzo dei medicinali;
 - b.b** differenza tra maggior e minore prezzo unitario massimo delle strisce reattive per glicemia;
- c.** accertare che gli attori sono creditori nei confronti dell'Azienda convenuta per rimborso delle strisce reattive per glicemia nella misura di € 0,65 anziché € 0,60 come previsto dalla delibera di Giunta della Provincia Autonoma di Trento n.1525/14
- d.** con vittoria di spese (anche generali) e compenso d'avvocato, CNPA ed IVA.

PARTE CONVENUTA :

In via preliminare: dichiararsi l'incompetenza per materia del Giudice Civile in favore del Giudice Amministrativo.
Nel merito e in via principale: accertare e dichiarare che l'espressione "*fatturato annuo in regime di servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA*" introdotta dal comma 40 dell'art. 1 della L. n. 662/1996 e ss. mm. va intesa come ricomprensiva di tutte le prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale, ivi comprese quelle di assistenza integrativa, nonché aggiuntiva e protesica;
Ancora nel merito: dichiararsi quindi da un lato l'obbligo di restituzione da parte degli attori degli importi percepiti in eccedenza relativamente alle c.d. strisce reattive rispetto alla determinazione del fatturato annuo in regime di SSN così come applicata dall'APSS; dall'altro dichiararsi la correttezza dell'operato relativo alle trattenute



che l'APSS andrà ad effettuare relativamente all'assistenza farmaceutica, anche *pro futuro*, in applicazione della nozione di fatturato annuo in regime di servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA ricomprensiva di tutte le prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale, ivi comprese quelle di assistenza integrativa, nonché aggiuntiva e protesica; nonché infine la correttezza del rimborso delle c.d. strisce reattive nella misura di € 0,65 ovvero € 0,60 come previsto dalla deliberazione della Giunta della P.A.T. n. 1525/2014.

In via istruttoria: si prende atto della mancanza di richieste istruttorie da parte degli attori; nemmeno dall'APSS ne vengono formulate.

In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre al 12,5% ex art. 15 T.F., ulteriori, necessarie ed occorrente.

Riservato ogni eventuale ulteriore incombente. Riservata altresì ogni eventuale eccezione, deduzione, istanza e produzione.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, i titolari di farmacie rurali dettagliatamente indicati nell'intestazione, convenivano in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento, in persona del legale rappresentante, esponendo che:

l'art. 1 co. 40 della legge n. 662/96 aveva stabilito le quote di spettanza dei farmacisti sul prezzo di vendita al pubblico dei medicinali appartenenti a determinate classi, garantendo l'ultrattività dello sconto più vantaggioso per la farmacia sulla quota spettante al servizio sanitario nazionale; la legge numero 405/01 aveva modificato la suddetta norma, prevedendo che fosse applicabile un regime di favore per le farmacie rurali con fatturato annuo in regime di servizio sanitario nazionale, al netto di Iva, non superiore a 750 milioni di lire; tale norma era stata diversamente interpretata dagli attori e dalla Provincia Autonoma di Trento la quale, ai fini della determinazione di fatturato annuo, aveva ricompreso anche i corrispettivi delle prestazioni sanitarie integrative e aggiuntive rispetto a quelli rientranti nei livelli essenziali di assistenza; contestando tale interpretazione, i titolari delle farmacie Chinaglia, Rigoni e Zonta avevano adito il tribunale di Trento nel giugno 2005 ottenendo sentenza n. 1111/10 di condanna dell'Azienda al versamento delle differenze illegittimamente trattenute, dopo che con sentenza non definitiva n. 490/07 era stato statuito che, ai fini della quantificazione del fatturato,



doveva tenersi conto solo di quanto ricavato dalla vendita di specialità medicinali; la sentenza non definitiva pronunciata dal tribunale di Trento veniva confermata dalla Corte di appello di Trento con sentenza n. 210/12; successivamente l'Azienda Provinciale estendeva i criteri per la determinazione del fatturato rilevante contenuti nella sentenza la Corte d'appello di Trento a tutte le farmacie rurali; con deliberazione della giunta provinciale n. 1525 di data 4/9/14 venivano disciplinate le modalità di rimborso della fornitura di dispositivi medici per diabetici, riconoscendo alle farmacie rurali sussidiate con fatturato annuo in regime di servizio sanitario nazionale non superiore ad euro 387.342,67 un prezzo unitario massimo per il rimborso delle strisce reattive per glicemia di euro 0,65 anziché euro 0,60 riconosciuto alle altre farmacie; tuttavia con determinazione del direttore del servizio farmaceutico aziendale di data 21/12/15 veniva comunicato all'associazione di categoria che, a seguito dell'indicazione della Provincia Autonoma di Trento di data 1/12/15, il fatturato farmaceutico annuo sarebbe stato determinato includendo anche le prestazioni di assistenza integrativa, aggiuntiva e protesica, con le relative conseguenze in termini di ricontabilizzazione dello sconto dovuto al servizio sanitario nazionale ed alla tariffazione delle strisce glicemiche; tale rideterminazione dei criteri utilizzati per la determinazione del fatturato annuo si basavano sulla pronuncia del Consiglio di Stato n. 1683/14; le richieste formulate dall'Azienda Provinciale nei confronti delle farmacie attrici di restituzione degli importi già corrisposti a partire dal mese di novembre 2014 per le strisce reattive ed a partire dall'aprile 2014 per i medicinali, a seguito della nuova interpretazione di fatturato annuo, doveva ritenersi illegittima così come illegittimo era il mancato riconoscimento del prezzo unitario massimo di rimborso pari a euro 0,65 per i dispositivi medici costituiti dalle strisce reattive; inoltre tali richieste sicuramente non potevano essere svolte nei confronti delle farmacie Chinaglia, Rigoni e Zonta destinatari di sentenza passata in giudicato, per i quali i criteri di determinazione del fatturato annuo dovevano ritenersi definitivamente cristallizzati.

Chiedevano pertanto che fosse accertato che l'articolo 1 co. 40 della legge 662/ 96 doveva essere



interpretato nel senso che per fatturato annuo in regime di servizio sanitario nazionale si doveva intendere il fatturato ricavato dalla vendita delle soli specialità medicinali, e ciò, quanto agli attori degli attori Monica Chinaglia, snc Farmacia Rigoni Antonio & C. e Adriana Zonta, anche in virtù la sentenza numero 210/12 della Corte d'appello di Trento; conseguentemente che fosse dichiarata inesistenza dell'obbligo di restituire da parte degli attori nei confronti dell'Azienda convenuta gli importi derivanti dalla nuova interpretazione di fatturato annuo in regime di servizio sanitario nazionale, in particolare della differenza tra maggiore e minore sconto applicato al prezzo dei medicinali e la differenza tra maggiore e minore prezzo unitario massimo delle strisce reattive per glicemia; che fosse accertato degli attori erano creditori nei confronti dell'Azienda convenuta per il rimborso delle strisce reattive per la glicemia nella misura di 0,65 anziché euro 0,60, come previsto dalla deliberazione di Giunta della Provincia Autonoma di Trento n. 1525/14.

L'Azienda Provinciale per i servizi sanitari della Provincia Autonoma di Trento si costituiva in giudizio, eccependo l'incompetenza per materia del tribunale di Trento (rectius il difetto di giurisdizione del giudice ordinario di incidere sulla domanda degli attori) in favore del giudice amministrativo; sostenendo che per la determinazione del fatturato annuo in regime di servizio sanitario nazionale dovevano essere computate anche tutte le prestazioni che sono a carico del servizio sanitario nazionale, comprese anche quelle di assistenza integrativa (nelle quali rientrano anche le strisce reattive primigenia) e ciò sulla scorta di quanto stabilito da plurime sentenze del Consiglio di Stato, dovendosi ricomprendere tutte le prestazioni erogate a carico del servizio sanitario nazionale poiché, se il Legislatore avesse ulteriormente voluto favorire i farmacisti prendendo in considerazione solo fatturato farmaceutico, avrebbe utilizzato una specifica e appropriata formulazione, in luogo di quella generica riferibile a tutte le erogazioni in regime di servizio sanitario nazionale, così come era stato fatto con riguardo all'importo dell'Iva; che del resto anche il Ministro della salute aveva stabilito che l'espressione fatturato in regime di servizio sanitario nazionale al netto di Iva doveva intendersi



come riferito al fatturato riguardante tutte le prestazioni erogate con onere a carico del servizio sanitario nazionale, comprese le prestazioni di assistenza integrativa. Chiedeva pertanto che fosse dichiarata l'incompetenza (più correttamente il difetto di giurisdizione) del giudice civile in favore del giudice amministrativo e, nel merito, che fosse accertato che l'espressione fatturato annuo in regime di servizio sanitario nazionale al netto di Iva dovesse essere intesa come comprensiva di tutte le prestazioni a carico del servizio sanitario nazionale, comprese le prestazioni di assistenza integrativa, nonché aggiuntiva e protesica; che fosse accertato l'obbligo di restituzione da parte degli attori degli importi percepiti in eccedenza relativamente alle strisce reattive rispetto alla determinazione di fatturato annuo, così come applicato dall'Azienda e che fosse dichiarata la correttezza dell'operato dell'Azienda Provinciale sul punto.

Con ordinanza dd. 12.7.17 e dd. 11.10.17 alla presente causa venivano riunite quella n. 4962/16 RG e n. 1448/17 RG.

Si procedeva all'istruzione probatoria mediante l'acquisizione dei documenti.

Quindi la causa, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe precisate, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 28/11/18 .

* * * *

Occorre preliminarmente esaminare la questione di giurisdizione sollevata dall'azienda convenuta, ed affermare la giurisdizione del giudice ordinario a decidere sulle domande proposte dagli attori.

Infatti la presente controversia riguarda esclusivamente l'interpretazione della nozione di fatturato annuo in regime di servizio sanitario nazionale, vale a dire l'individuazione dei criteri che, in conformità alle previsioni di legge, devono essere applicati per la determinazione del fatturato. Una volta decisa tale questione interpretativa, non esiste alcuna facoltà discrezionale o potere autoritativo della pubblica amministrazione per determinare lo sconto riconosciuto con riguardo alla posizione delle farmacie rurali, dettagliatamente disciplinato dalla legge. Conseguentemente deve ritenersi che la



domanda attorea si risolva in una pretesa di contenuto meramente patrimoniale, avente la consistenza di diritto soggettivo.

Può essere esteso alla fattispecie in esame il principio affermato dalla Suprema Corte in materia di attribuzione dell'indennità di disagiata residenza ai farmacisti di farmacie rurali (Cass S. U. n. 4288/08), secondo cui, nell'ipotesi in cui l'indennità sia dovuta in misura predeterminata dalla legge sicché la pubblica amministrazione svolge compiti meramente ricognitivi dei presupposti e dei quesiti posti dalla legge, nessun potere discrezionale di apprezzamento in ordine all'anziano ed in ordine al quantum sussiste in capo alla pubblica amministrazione, sicché il farmacista ha un diritto soggettivo perfetto all'indennità e le controversie concernenti la spettanza e la misura della medesima rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.

Ciò premesso, va evidenziato che con riguardo alla posizione degli attori Monica Chinaglia, snc Farmacia Rigoni Antonio & C. e Adriana Zonta ci si deve limitare ad accertare che le loro pretese nei confronti dell'Azienda convenuta risultano coperte da giudicato e pertanto nessuna diversa determinazione poteva essere assunta dall'Azienda medesima in violazione delle statuizioni contenute nella sentenza n. 210/12 della Corte dell'appello di Trento, sentenza passata in giudicato.

Resta pertanto definitivamente accertato (salvo verificare gli effetti che sul giudicato può produrre la modifica normativa cui alla legge n. 145/18, questione che non costituisce oggetto del presente giudizio) che con riguardo ai suddetti attori l'interpretazione della nozione di fatturato annuo in regime di servizio sanitario nazionale va fatta con esclusivo riferimento ai soli farmaci, con esclusione quindi delle prestazioni di assistenza integrativa, aggiuntiva e protesica.

In virtù di quanto deliberato dalla Provincia Autonoma di Trento con deliberazione della Giunta n. 1525/14, spetterà ai suddetti attori il rimborso delle strisce reattive per glicemia nella misura di euro 0,65, anziché di euro 0,60. Conseguentemente i suddetti attori non hanno alcun obbligo di restituire in favore dell'Azienda gli importi percepiti sulla base di un fatturato determinato tenendo conto



esclusivamente della vendita di medicinali e altresì gli importi percepiti con riguardo alle strisce preventive per glicemia nella misura di euro 0,65.

Con riguardo alla posizione degli altri attori, va subito evidenziato che dalla circostanza che con la legge. n. 145/14 (art. 1 co. 551) -che ha introdotto il comma 40 bis all'art. 1 della L. n. 662/96 (disciplinando con decorrenza dal 10/1/19 i criteri di calcolo del fatturato annuo delle farmacie in regime di servizio sanitario nazionale)- sia stata prevista la salvezza delle determinazioni che le Regioni e le Province Autonome di Trento Bolzano abbiano assunto in materia fino alla data del 31/12/18, non discendere l'obbligatorietà dell'applicazione delle determinazioni delle Province Autonome, a prescindere dalla conformità di tali determinazioni ad una corretta interpretazione delle norme di legge.

Sussiste pertanto il potere del giudice e l'interesse degli attori ad individuare la corretta interpretazione della nozione di fatturato anno in regime di servizio sanitario nazionale

La controversia concerne l'individuazione dei criteri per la determinazione di tale fatturato, nel senso che secondo le tesi degli attori per la determinazione del fatturato occorre fare riferimento esclusivamente ai farmaci venduti e non anche ad altre prestazioni, mentre secondo l'interpretazione dell'azienda convenuta è necessario conteggiare anche prestazioni di assistenza integrativa, aggiuntiva e protesica.

Dall'ammontare del fatturato annuo delle farmacie rurali dipende anche la determinazione del prezzo unitario massimo delle strisce reattive per la glicemia che viene riconosciuto alle stesse nell'importo di euro 0,65, anziché 0,60 e ciò in forza della delibera della Giunta provinciale n. 1525 di data 4/9/14.

Ritiene questo giudice di dare continuità all'insegnamento giurisprudenziale espresso dalla Corte di appello di Trento con sentenza numero 210/12 secondo cui per la determinazione del fatturato annuo ci si deve riferire esclusivamente alla vendita di specialità medicinali e non alle altre prestazioni rese dalle farmacie.



In primo luogo deve essere evidenziato che la disposizione dell'art. 40 della legge n. 662/96 riguarda esclusivamente la disciplina delle quote di spettanza dei farmacisti sul prezzo di vendita pubblico dei medicinali, senza alcun riferimento al corrispettivo per altre prestazioni rese dalla farmacia. Per ragioni di coerenza si ritiene pertanto che il fatturato in regime di servizio sanitario nazionale si riferisca esclusivamente alla vendita di farmaci.

Particolarmente significativo circa la correttezza di tale interpretazione è il decreto del Ministero della Salute dd. 3/12/10 (GU n. 45 del 24.2.11) che stabiliva che per l'anno 2008 per le farmacie già destinatarie della riduzione dello sconto operato ai sensi del quinto periodo del comma 40 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, si applicava quanto segue: a) le farmacie che nel 2007 hanno registrato un fatturato in regime di SSN, relativo alla erogazione di farmaci in convenzione, al netto dell'IVA, inferiore a € 150.000,00 sono esentate dal praticare lo sconto previsto dalla normativa vigente, con una relativa spesa valutata in € 1.140.785,80; b) per le farmacie che nel 2007 hanno registrato un fatturato in regime di SSN, relativo alla erogazione di farmaci in convenzione, al netto dell'IVA, compreso tra € 150.000,00 e € 258.228,45, lo sconto previsto dalle norme vigenti e' ridotto del 23,69%, con una relativa spesa valutata in € 1.359.214,20.

Quindi con tale decreto del Ministro della salute veniva determinato il criterio di quantificazione del fatturato in regime di servizio sanitario nazionale ai fini della determinazione dello sconto, rappresentato dal fatturato in regime di SSN, **relativo alla erogazione di farmaci in convenzione**, al netto dell'IVA.

Tale interpretazione del resto è coerente con la ratio della disciplina generale in materia di sconti riconosciuti alle farmacie rurali, posto che la finalità è quella di assicurare la permanenza delle farmacie che assicurino i propri servizi anche in zone che, per essere scarsamente popolate, possono assicurare introiti solo in misura limitata.

Deve ritenersi che la funzione principale delle farmacie sia quelle di erogazione di farmaci a carico



del servizio sanità nazionale, poiché si tratta di farmaci che vengono ritenuti di particolare importanza per garantire ai cittadini un livello di cure irrinunciabile.

Pertanto, a fronte di fatturati limitati relativi alla vendita di farmaci, si giustifica il riconoscimento di particolari vantaggi in favore delle farmacie, vantaggi che costituiscano incentivi alla permanenza delle stesse su determinati territori. Peraltro solamente la vendita di farmaci garantisce in astratto a tali tipologie di farmacie un fatturato costante, posto che, trattandosi di farmaci che sono integralmente ovvero in misura rilevante a carico del servizio sanitario nazionale e che si riferiscono a patologie diffuse ed importanti, la vendita non dovrebbe subire flessioni in relazione alla situazione economica dei singoli utenti.

Viene quindi garantita alle farmacie rurali la possibilità di effettuare una valutazione circa la convenienza di proseguire attività imprenditoriale, anche in proiezioni future, assicurando una maggiore stabilità sul territorio.

Pertanto, in accoglimento della domanda degli attori, viene accertato che il fatturato annuo il regime di servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1 comma 40 della legge 662/ 96 (prima delle modifiche apportate dalla legge n.145/18) deve essere interpretato nel senso che il fatturato si riferisce esclusivamente alla vendita delle specialità medicinali, sicché gli attori nulla devono restituire in favore dell'Azienda convenuta circa eventuali differenze tra maggiore e minore sconto applicato al prezzo dei medicinali e quale prezzo unitario massimo delle strisce reattive per glicemia, differenze che derivano da una diversa interpretazione della citata nota; accerta che gli attori sono creditori nei confronti dell'Azienda convenuta per il rimborso delle strisce reattive per glicemia nella misura di euro 0,65.

Quanto alle spese di lite, le stesse vengono rimborsate in favore degli attori Monica Chinaglia, snc Farmacia Rigoni Antonio & C. e Adriana Zonta, in relazione alla cui posizione vi è stata una ingiustificata violazione del giudicato; nella liquidazione delle spese si tiene conto del fatto che la pluralità di parti difese non ha richiesto l'articolazione di argomentazioni difensive diverse per



ciascuna delle stesse e che le difese relative alla loro posizione sono state contenute, se rapportate alla complessiva trattazione della controversia.

Quanto al rapporto processuale tra gli altri attori e l'Azienda convenuta, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite, attesa l'oggettiva controvertibilità delle questioni trattate, provata anche dall'esistenza di pronunce contrastanti, sia di giudici di merito, che di giudici amministrativi.

P. Q. M.

Il tribunale di Trento, ogni diversa o contraria azione, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente decidendo, così provvede:

- 1) accerta che Monica Chinaglia, snc Farmacia Rigoni Antonio & C. e Adriana Zonta hanno diritto alla differenza tra maggiore e minore sconto applicato il prezzo dei medicinali ed al prezzo unitario massimo delle strisce reattive per glicemia ed hanno altresì diritto al rimborso delle strisce reattive per glicemia nella misura di euro 0,65, posto che tale loro diritto è coperto da giudicato;
- 2) accerta che gli attori (ad eccezione di Monica Chinaglia, snc Farmacia Rigoni Antonio & C. e Adriana Zonta) nessun importo devono restituire in favore dell'Azienda Provinciale per i servizi sanitari della Provincia Autonoma di Trento quale differenza tra maggiore e minore sconto applicato al prezzo dei medicinali ed al prezzo unitario massimo delle strisce reattive per glicemia, importo che sia determinato una base di un fatturato annuo in regime di servizio sanitario nazionale quantificato con criteri diversi dalla vendita delle sole specialità medicinali;
- 3) accerta che gli attori (ad eccezione di Monica Chinaglia, snc Farmacia Rigoni Antonio & C. e Adriana Zonta) sono creditori nei confronti dell'Azienda Provinciale per servizi sanitari della Provincia Autonoma di Trento del rimborso delle strisce reattive iperglicemia nella misura di euro 0,65;



- 4) condanna l'Azienda Provinciale per i servizi sanitari della Provincia Autonoma di Trento al rimborso in favore di Monica Chinaglia, snc Farmacia Rigoni Antonio & C. e Adriana Zonta delle spese di giudizio, liquidate in € 1.620,00 per la fase di studio, € 1.147,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase decisoria, oltre a spese generali nella misura del 15%, all'I.V.A. ed al contributo C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti;
- 5) compensa integralmente le spese di lite tra gli attori (ad eccezione di Monica Chinaglia, snc Farmacia Rigoni Antonio & C. e Adriana Zonta.) e l'Azienda convenuta.

Così deciso in Trento, lì 4.6.19.

Il giudice
(dott. Renata Fermanelli)

